

CXXII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Richiami dei Senatori Duchoqué e Pareto sul processo verbale* — *Proposta del Senatore Di Pollone* — *Dichiarazione dei Senatori Di Giovanni e Siotto-Pintor* — *Parlano in vario senso sulla proposta Di Pollone, i Senatori Farina, Scialoja, Pareto, Di Revel, Arrivabene, Gallotti* — *Incidente sulla medesima* — *La proposta è ritirata* — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione sull'articolo primo del progetto di legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria* — *Il Senatore Laconi ritira il suo emendamento* — *Proposta di aggiunta del Senatore Plezza oppugnata dal Ministro delle Finanze* — *Replia del Senatore Plezza* — *Adozione dell'articolo 1* — *Osservazioni del Regio Commissario contro la proposta del Senatore Plezza* — *Risposta del Senatore Plezza* — *Reiezione della proposta* — *Approvazione dell'articolo 2* — *Cenno di una petizione relativa all'articolo 3, fatta dal Senatore Lausi (Relatore)* — *Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9* — *Cenno di altra petizione sull'articolo 10* — *Parole del Ministro delle Finanze* — *Adozione degli articoli 10, 11 e 12* — *Proposta di un nuovo articolo del Senatore Plezza combattuta dal Ministro delle Finanze* — *Reiezione della medesima* — *Approvazione degli articoli 13 e 14 e dei quadri A B* — *Appunto del Senatore Parito al quadro C* — *Emendamento del Senatore Plezza relativo alla parola eccutera* — *Osservazione dei Senatori Ricci e Vesme sull'art. 45 del Regolamento* — *Mozione del Senatore Scialoja* — *Il Senatore Plezza ritira l'emendamento* — *Approvazione del quadro C* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze e del Senatore Di Revel* — *Eccitamento del Senatore Bevilacqua* — *Nita dei progetti di legge da riferirsi* — *Istanza del Senatore Martinengo (Relatore delle petizioni)* — *Fissazione dell'ordine del giorno per domani* — *Approvazione a squittinio segreto della legge relativa al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, il Commissario regio ed il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene anche il Ministro della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

Senatore Pareto. Domando la parola sul processo verbale.

Presidente. Prima ha la parola il Senatore Duchoqué poi il Senatore Di Giovanni.

Senatore Duchoqué. Ieri parlando del canone gabelario, dissi constarmi da un documento ufficiale che aveva sott'occhi, che a quel peso in uno dei scorsi anni per la cifra di circa quattro milioni era stato soddisfatto altrimenti che in forma di canone gabelario.

Questo io poteva dire e dissi sulla fede di quanto è asserito nella relazione colla quale la prima volta fu presentato alla Camera dei Deputati il progetto di legge sul dazio consumo in data 7 giugno 1862.

Comprende facilmente il Senato come questa cifra

non poteva desumersi dalla contabilità dello Stato, onde io non aveva modo di verificare nè nella contabilità del Ministero delle Finanze nè nella contabilità della Corte dei Conti, e doveva cercarne dagli uffici nei quali possono trovarsi raccolte le contabilità dei comuni.

Infatti, comunque io avessi già formato ieri la mia convinzione intorno al nuovo peso che va ad imponersi colla presente legge sulle varie provincie e così sulle antiche provincie continentali del Regno, e sebbene per queste già mi fossi fatto un criterio sufficiente intorno a quella parte di conguaglio che va a verificarsi tra le tre imposte fondiaria, personale mobiliare e canone gabellario, pure a maggiore ed esuberante riscontro, mi diressi agli uffici del Ministero dell'Interno, dove potevo credere trovarsi bastanti elementi intorno alle contabilità comunali, per intendere i modi nei quali negli ultimi anni fosse stato pagato il canone gabellario dai comuni al Governo. Mentre ero qui in seduta, ebbi risposta che egli mancavano i dati ufficiali che cercavo, ma che erano registrati nella relazione colla quale fu presentata alla Camera la legge del dazio di consumo. Questa richiamai dalla Biblioteca nostra; ed avendo allora ch'esto la parola, comunicai al Senato, cavata da quella relazione, la cifra sopra riferita, come può vedersi a pagina 5 di quella relazione.

Però questa mattina, dubitando dell'esattezza di tale cifra, ho fatto personalmente altre indagini, e sebbene le contabilità ufficiali dello Stato non abbiano, come ho detto, alcun dato intorno a ciò, pure ho trovato esistere nel Ministero delle Finanze una statistica fatta in uno dei scorsi anni che ha colla cifra totale del canone gabellario messa a parte quella che veniva soddisfatta con addizionali sulle imposte dirette o con altre rendite comunali.

Ora la cifra per quella statistica che ha caratteri di molta esattezza, non corrisponde alla relazione ministeriale poc' anzi da me citata, e sebbene la differenza comunque grande non alteri per niente le conclusioni del mio ragionamento che restano salde intorno alla comportabilità del nuovo peso, pure per il rispetto che io debbo al Senato, sento dover fare questa rettificazione.

Secondo la statistica che mi è stata mostrata e per l'anno al quale si riferisce, i Comuni si sarebbero rimborsati per via di abbonamenti di esercizio e di appalto del canone gabellario in L. 4,225,568 93, ed avrebbero provveduto al rimanente pagamento del canone gabellario che era di L. 6,170,690, con sovrapposta alle contribuzioni dirette e con altri redditi per la concorrenza di L. 1,945,121 07.

Senatore **Farina**. Accetto con molta soddisfazione la rettificazione, perchè riduce di oltre la metà quello che era stato indicato.

Presidente. La rettificazione del signor Senatore Duchoqué sarà inserita nel processo verbale.

La parola è al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Quando ieri si domandò la votazione per divisione, io feci la proposta che fossero stampati i nomi dei votanti da una parte o dall'altra.

Non vedo nel processo verbale che sia fatto cenno di questa mia proposta. Siccome importerebbe che fosse fatto cenno che io desideravo che si stampassero i nomi, così vorrei che questo fosse inserito nel processo verbale; tanto più che vorrei sapere qual esito ha avuto questa proposta, perchè sebbene non la si votasse positivamente, pure vi fu quasi l'assenso del Senato che si sarebbero stampati i nomi.

Presidente. Domando scusa al signor marchese Pareto; non ci fu questa decisione del Senato.

Dopo che il signor Senatore Pareto aveva parlato in quel senso, il signor Senatore Di Pollone disse che aveva notato quelli che avevano votato per il sì e quelli per il no. Allora io, custode del Regolamento ed osservatore del medesimo, feci avvertire che in esso, quando si tratta della votazione, non ci è la condizione che s' inseriscano nel processo verbale i nomi di quelli che hanno votato in un senso o nell'altro.

Siccome le norme relative alla votazione del Senato sono testuali, e non si può nè aggiungere nè detrarre, non si è fatto altro che osservare il regolamento.

Del resto l'osservazione del Senatore Pareto sarà inserita nel processo verbale.

Ha la parola il signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Quando il signor Senatore Pareto fece la sua proposta io l'appoggiai, e mi ricordo di essere stato giustamente corretto dall'onorevolissimo signor Presidente, in quanto che io domandavo una votazione, la quale non si trova nel regolamento, cioè che si rispondesse per appello nominale sì o no. Non è men vero però che spiegando meglio il mio concetto, io dissi, che non intendevo punto che si facesse questa votazione; intendevo bensì che quelli che voterebbero in favore avrebbero votato per il sì, e quelli che voterebbero contro avrebbero votato per il no, e facevo nel tempo stesso un appello al Senato acciò volesse autorizzare che si pubblicassero i nomi dei votanti.

Su questa mia osservazione, se mal non mi appongo, mi pare che il Senato, come diceva l'onorevole Senatore Pareto, non abbia pronunziato un voto, ma si sia quasi ad unanimità dichiarato assenziente; ed io ero talmente convinto di ciò che ho accuratamente redatta la nota di quei Senatori che hanno votato in favore dell'emendamento....

Senatore **Stotto-Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Di Pollone**..... e spero che non si vorrà dissentire che questa nota venga inserita nel *Giornale Ufficiale*. Questo io domando, e prego l'onorevolissimo signor Presidente a sottoporre questa mia proposta ai voti del Senato.

Presidente. Siamo ora fuori della discussione sul processo verbale, perchè questo porta ciò che si è detto e non ciò che s'intende che il Senato faccia.

Quando il signor Senatore Pareto annunziò quella

sua idea, quando il Senatore Di Pollone diede quella spiegazione, io addussi, come ho già detto, le norme del regolamento.

Io non so sino a qual punto il Senato intenda con un voto particolare di aggiungere adesso alle norme del regolamento.

Se c'è una domanda formale la metterò ai voti. Avverto però il Senato che ove si formuli una proposta precisa, onde nel *Giornale Ufficiale* vengano indicati i nomi di quelli che votarono per il sì e di quelli che votarono per il no, si va contro o almeno oltre i termini del regolamento.

Ha la parola il Senatore Di Giovanni.

Senatore Di Giovanni. Valendomi della facoltà conceduta dall'articolo 28 del Regolamento pregherei che nel processo verbale sia fatta espressamente menzione del mio voto a favore dell'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Di Revel, Farina ed Arnulfo.

Presidente. Sarà posta nel processo verbale la dichiarazione del signor Senatore Di Giovanni.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor ha la parola sul processo verbale.

Senatore Siotto-Pintor. Non sul processo verbale, ma per fare una dichiarazione.

Io sento il bisogno di fare una esplicita dichiarazione in faccia al paese e in faccia al Senato, e palesare il motivo pel quale....

Presidente (*Interrompendo*). Avrà la parola subito dopo; la sua è dichiarazione personale, mentre ora siamo sul processo verbale.

Le osservazioni fatte saranno tutte inserite nel processo verbale.

Posto ciò, interrogo il Senato se voglia approvarlo quale fu presentato.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Come io diceva poco fa, intendo di dichiarare al Senato i motivi per i quali ho creduto di dovermi astenere dalla votazione nei partiti messi ai voti nella tornata di ieri.

Io mi sono astenuto dal partito per la votazione segreta perchè credeva e credo che ciascuno di noi aver debba ed abbia il coraggio della propria opinione. Mi sono astenuto dal votare per lo emendamento proposto dai signori Senatori Di Revel, Arnulfo e Farina perchè il signor Ministro delle Finanze disse e replicatamente disse che aveva ecco tale una panacea (che avrebbe espresso nel corso della discussione), da rendere soddisfatte le provincie dell'antico Stato.

Questi sono i semplici e chiari motivi per i quali ho creduto di astenermi dal pigliar parte a quelle votazioni.

Ora poi; affinchè nessuno mi possa con apparenza di ragione collocare tra gli angeli di Dante che non furono fedeli nè ribelli a Dio, ma per sè furono, di chiaro nettamente che, poichè insino a questo momento il signor Ministro delle Finanze non ci ha palesato il

modo e la misura dell'alleviamento che prometteva alle provincie dell'antico Stato, la Sardegna compresa, voterò contro l'art. 1.

Dopo che il signor Ministro ci paleserà questa sua incognita panacea, se essa a me piacerà, voterò lo assieme della legge, se non mi piacerà, a nessun patto non la voterò.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Siccome la mia proposta non pare che incontri l'aggiudimento dell'onorevolissimo nostro Presidente, non volendo io mettermi in opposizione colla sua esperienza e colla sua volontà, dichiaro che io mi riservo il diritto di far pubblicare nei giornali la nota che io aveva con tutta cura redatta. (*Rumori*).

Presidente. Sono costretto a protestare mio malgrado non dirò contro ma verso le parole dell'onorevole amico e collega il Senatore Di Pollone.

Non spetta a me di avere una volontà quando si tratta di mettere ai voti una proposta; io debbo solamente collocare la questione nei suoi precisi termini.

Per me sono indifferentissimo a che si ponga in votazione qualunque proposta che possa emanare dai nostri colleghi; ma io dovevo spiegare il perchè ieri avevo opinato che non si dovessero inserire nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi, ed ora ne spiego nuovamente il perchè. Le parole per la votazione nel regolamento sono tassative; conseguentemente quando si vuole aggiungere qualche cosa concomitante o susseguente alle forme di votazione si va oltre al medesimo. Io non ho detto altro.

Prego il signor Senatore Di Pollone a non credere che io sia per nulla contraddicente alla sua intenzione di fare una proposta; ma prego egualmente il Senato di avvertire che questa proposta sarebbe come una disposizione oltre al disposto del regolamento in una materia che, ripeto, dev'essere tassativa; poichè se mi si permette che aggiunga un epiteto che credo non fuori di luogo, la forma di votazione nei Parlamenti è sacrosanta.

Senatore Farina. Io apprezzo altamente le ragioni messe innanzi dall'onorevole signor Presidente; ma parmi che il motivo impellente della votazione pubblica essendo quello che ognuno conosca il modo di votare di tutti i membri del Senato, questa pubblicità debba completarsi pel mezzo della stampa, la quale non è che il complemento della pubblicità che ha la votazione medesima nel seno dell'assemblea in presenza del pubblico che assiste alla seduta.

Parmi dunque, che atteso il silenzio del regolamento a questo riguardo, non sarebbe fuori di proposito che si sentisse se il Senato opina che si debba o non si debba ufficialmente pubblicare la lista di quelli che hanno votato sulla legge della quale si tratta; per conseguenza se il signor Presidente lo crede lo pregherei di volere interpellare su ciò il Senato onde dichiarare quale sia il suo intendimento.

Con ciò, se il signor Presidente permette, io osserverò che non mi pare vi sia violazione in niente del regolamento non essendo che un'aggiunta suggerita, dirò così, dalla straordinarietà della cosa e dalla poca abitudine che si ha di una votazione consimile a quella di ieri in questo recinto, giacchè, dacchè io ho l'onore di farne parte, è la prima volta che ho visto una votazione fatta a questo modo. Mi pare quindi opportuno, ripeto, che il complemento della votazione stessa sia quello di avere la pubblicazione nel paese colla stampa dei nomi nel *Giornale Ufficiale*, come l'ha avuta in quest'aula per la presenza del pubblico che ha assistito alla seduta.

Presidente. Metto ai voti questa proposta colla riserva di una parola, cioè che non è come complemento della votazione. Questo non è e non può essere, poichè la votazione fu completa e non può avere altro complemento.

Il signor Senatore Farina propone al Senato che i nomi dei Senatori che votarono nell'uno o nell'altro senso sull'emendamento dei signori Senatori Di Revel, Aruffo e Farina, sieno inseriti nel *Giornale Ufficiale* tra gli atti del Senato.

Senatore Scialoja. Il Senato rammenterà che io sono stato il primo rivoluzionario in quest'assemblea, poichè contro la consuetudine del Senato subalpino, domandai nella discussione della legge sulla Banca il voto per divisione. Siccome suole avvenire delle domande che si fanno per la prima volta, tutti credettero che fosse se non d'impossibile almeno di difficile esecuzione: ma cominciò l'orecchio dei Senatori a sentir questa domanda, e ieri quando fu ripetuta da altri, non giunse più nuova, e fu accolta con mio grande soddisfacimento. Il Parlamento che dà legge a tutti gli altri col suo esempio, il Parlamento inglese ha per modo ordinario di votazione, quello che noi diciamo per divisione; e noi medesimi potremmo vedere, come sia di facile esecuzione, quantunque fatta per la prima volta. Ma la divisione è altra cosa, o Signori, della votazione per sì e per no, cioè quella che è in uso nell'altra Camera del nostro Parlamento, e che forse è più conveniente alle Camere elettive.

Io credo adunque che l'onorevolissimo nostro signor Presidente ha perfettamente ragione, quando dice che il nostro regolamento non consente che tre modi di votazione, cioè: la votazione per squittinio segreto, la votazione per alzata e seduta, e la votazione per divisione. La quarta specie di votazione per sì e per no, se si volesse introdurre nel nostro regolamento, si avrebbe bisogno di aggiungervi un articolo, il quale dovrebbe proporsi al Senato e fare tutto il giro che il nostro stesso regolamento richiede per qualunque mozione di tal natura.

Queste cose nella mia bocca non possono avere alcun significato rerondito, poichè io chiesi la divisione in altra occasione, ma non sono stato di coloro che la chiesero ieri. Soltanto noto che sono tanto solleciti della

pubblicazione dei nomi molti fra coloro che ieri chiesero lo squittinio segreto, certo per rendere più breve quella votazione che oggi vorrebbero tardivamente allungare. Quanto a me, sebbene io tenga per la votazione pubblica, cioè manifesta, credo che la proposizione della pubblicazione dei nomi non possa essere oggi improvvisamente sottome-sa al Senato, come quella che concerne un nuovo modo di votazione.

Ma, Signori, sia pure che il Senato decidesse che si pubblicino i nomi; come potrebbero questi nomi essere indicati, se ieri nel momento della votazione non ne fu preso nota? Sarebbe una lista arbitraria fatta dall'ufficio di Presidenza sulla sua semplice memoria, ed io non credo che questo possa essere per nulla consentito.

Io ho votato contro l'emendamento, e sono certissimo che qualunque di quei nostri colleghi che han votato, sia pro sia contro, sarebbe disposto a dire ad alta voce quale fu il suo voto. Ma a me sembra che non si possa violare il regolamento per fare cosa da esso non permessa, e che in ogni modo anche volendo violare il regolamento, sarebbe impossibile secondare in fatto la domanda sulla quale s'insiste.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Pareto. Ho domandato la parola.

Presidente. Prima è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Parli pure il Senatore Pareto.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Faccio osservare che se noi desideravamo lo squittinio segreto non era per celare il nostro voto, ma per altra ragione; però una volta che si era fatta la votazione desideravano la pubblicità, perchè da ciascuno si voleva conosciuto il proprio voto, per conseguenza se non si pubblicherà il nome dei Senatori, io domando al signor Presidente che sia pubblicato il mio nel processo verbale d'oggi per il sì, come avendo votato ieri in favore dell'emendamento.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Prima la parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore Arrivabene. È per dire una parola conciliatrice.

Presidente. L'avrà dopo. La parola spetta al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io confesso che mi sono sentito commosso quando l'onorevole Scialoja è venuto fuori dicendo che le nostre orecchie si erano assuefatte alle parole di voto per divisione solo dopo che egli le aveva pronunciate, quasi che fosse dovuto alla presenza dell'onorevole Scialoja il riconoscere e praticare il nostro regolamento.

Questa domanda si era già mossa altra volta, prima ancora che il Senato avesse il piacere di annoverare il signor Senatore Scialoja fra i suoi membri; se non fu ammessa, fu appunto per la difficoltà di attuare il modo di tale votazione, e l'esperienza di ieri ha dimostrato come ci volessero tre quarti d'ora per sapere quanti e

quali erano i Senatori che votavano dall'una o dall'altra parte.

Dopo di ciò mi preme assai di dichiarare nuovamente quello che ieri dissi quando corsi a proporre lo squittinio segreto, che cioè non era menomamente pensiero né per parte mia, né per quella dei miei Colleghi di celare il nostro voto. Su questa mia dichiarazione si elevò anzi, mi pare, un'espressione di fiducia del Senato in grande maggioranza acciò nessuno sospettasse questi sentimenti; quindi mi pare che avrebbe potuto l'onorevole Scialoja astenersi dal farvi allusione. Se poi domandiamo la pubblicazione dei nomi non è al certo per violare il regolamento, ma è appunto perchè il regolamento dicendo nulla su questo particolare, noi crediamo senza violarlo poter domandare questa pubblicazione. Noi la vogliamo appunto per dimostrare qual era il nostro vero sentimento, e quando ci siamo sottoscritti in numero di 16 sulla nota che venne letta dal signor Presidente, non sapevamo né gli uni, né gli altri quale sarebbe il nostro voto.

Come ebbi a dichiararlo ieri, non avevamo altro intendimento che quello di assicurare la realtà del voto, e di poter riconoscere con certezza quanti erano favorevoli all'emendamento, quanti erano contrari.

Il voto per alzata e seduta che precedette non ebbe che un voto di differenza nella prima prova; nella seconda volta che il Senato si decise in favore del voto per divisione, non vi furono che tre voti di maggioranza; quindi si vede che ben a ragione lo squittinio segreto presenta maggiore convenienza e sicurezza; ed ecco il motivo per il quale noi l'abbiamo con istanza domandato. Quando però il Senato si decise in favore del voto per divisione, onde dimostrare che il nostro intendimento non era di porci all'ombra del segreto, e che non temevamo la luce abbiamo domandato la maggiore pubblicità possibile coll'inserzione del nome dei votanti nel *Giornale Ufficiale*.

Senatore **Farina**. Quando io mi sono opposto alla domanda dello squittinio per divisione, si fu appunto perchè sapeva che sebbene questo modo di votazione fosse stato introdotto nel regolamento, non vi era poi la predisposizione opportuna per effettuarlo, come lo è in Inghilterra molto male a proposito citata in questa circostanza, perchè se là si diede luogo di frequente a quel voto, sono predisposti e i locali e le persone che scrivono precisamente il nome di coloro che votano, ed è preveduto quell'inconveniente del quale si fa adesso un argomento ed un'arma il Senatore Scialoja per combattere gli effetti della stessa sua proposizione.

Per conseguenza io credo che siccome in questo genere di squittinio lo spirito non può essere che quello di conoscere separatamente qual sia il voto dei componenti l'Assemblea, così io stimo che lungi dall'essere in opposizione collo spirito di questo genere di votazione, la mia mozione sia il complemento della stessa.

Trovo poi assolutamente insussistente il dire che ciò

combatte le disposizioni del regolamento, mentre in esso non vi è parola in proposito.

Acciò il regolamento avesse il suo complemento, sarebbe stato opportuno che le cose fossero state disposte come sono in Inghilterra; ma queste disposizioni aggraziatamente non esistendo nel nostro Parlamento, io credo che, attesa la gravità della circostanza, e attesa la condizione nella quale ci troviamo di non aver predisposti gli uffici per tale oggetto, il complemento si possa ottenere pubblicando la lista dei membri che votarono pro o contro.

Presidente. A suo tempo metterò ai voti la proposta del Senatore Farina.

Osservo intanto al Senatore Farina che non ho mai detto che quest'iscrizione combatte il regolamento: ho detto solo che è oltre al regolamento. Io intendo che si sappia che non faccio osservazione veruna contraria a questa domanda, ma solamente ne pongo davanti al Senato il limite naturale, e la corrispondenza al regolamento.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. L'onorevole Senatore Scialoja ha detto che il regolamento offre tre mezzi di votazione; io credo invece che non ne presenti che due, una pubblica, l'altra segreta. La pubblica ha luogo in due modi cioè o per alzata e seduta o per divisione.

Sicuramente il sistema di votazione per divisione stato sperimentato ieri presenta poca facilità; laddove in Inghilterra si applica molto facilmente, perchè prima di tutto si fanno uscire dall'aula coloro che sono estranei alla Camera o dei Deputati, o dei Lords e ne sono buttati fuori anche poco cortesemente dagli uscieri: quando poi rimangono in sala i soli Deputati o Lords, allora gli uni escono da una parte e gli altri dall'altra del seggio del Presidente, e la numerazione fatta nell'uscita degli uni e degli altri costituisce il voto della Camera.

Quindi io dico: o è una votazione segreta, ed allora i nomi debbono essere taciuti, od è una votazione pubblica ed allora i nomi dovrebbero essere pubblicati.

Non perciò verrò nella sentenza del mio amico l'onorevole Senatore Farina con cui fummo d'accordo in tutta questa discussione; in questo momento sono costretto di scostarmi da lui.

Delle due argomentazioni poi fatte dall'onorevole Scialoja, l'una l'adotto completamente, l'altra la respingo, che anzi la ritorco contro chi l'ha adotta.

Egli disse: come va che coloro che hanno domandato ieri la votazione per scrutinio segreto ora vogliono la pubblicazione dei nomi? Ed io dico alla mia volta, come va che coloro i quali ieri hanno domandato la votazione pubblica ora non vogliono che i nomi siano pubblicati?

Io mi trovo poi consenziente coll'onorevole Scialoja in questo, che ora che la votazione è compiuta non è più possibile di accertare quali abbiano votato pro, quali

contro l'emendamento, in quanto che per ciò fare bisognerebbe rinnovare la votazione.

I signori Segretari del Senato credono di essere certi di potere mettere alla sfilata i 61 nomi che hanno votato in favore dell'emendamento ed essere egualmente certi che nessuno venga a reclamare?

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Conferendo con alcuni miei colleghi intorno al voto dato da questo o da quell'altro, io ho trovato che c'era incertezza, e credo che eguale incertezza possa trovarsi nei segretari del Senato, i quali avrebbero il dovere di dare questo giudizio.

Quindi è mio avviso che pubblicando questi nomi arrischieremmo di non farne una enunziatione esatta e dare luogo a richiami pro o contro; il che io credo assolutamente inopportuno.

Signori, noi sappiamo ognuno come abbiamo votato; ognuno risponda in faccia al paese di ciò che ha fatto.

Presidente. La parola spetta al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi sembra che ci sia una difficoltà materiale per ottenere la designazione di chi ha votato nell'un senso o nell'altro, e credo che i signori Segretari sarebbero incapaci di dire chi ha votato pro e chi contro.

A me sembra che si ha un mezzo per rendere possibile questo accertamento, ed è quello indicato dall'onorevole Senatore Di Giovanni.

Ognuno faccia iscrivere nel processo verbale il proprio nome colla indicazione se abbia votato pro o contro, e sarà così tolto ogni dubbio o contestazione.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Non abuserò dei momenti del Senato, volevo solo rispondere all'argomento dell'impossibilità d'arrivare a conoscere realmente chi abbia votato in un senso e chi in un altro.

Suppongo, che per avventura ad un qualche Senatore sia venuto in mente di redigere una nota di quelli che hanno votato o pro o contro colla maggiore esattezza possibile.

Ora io domando se questa nota fosse depositata qui in Senato, i Signori Senatori potrebbero dire se è o no esatta. (*agitazione.*)

Il fatto sta ed è, che è una questione di buona fede; io faccio appello ai Senatori che mi stanno dirimpetto se essi si dimostrano assenzienti a questa votazione, o se mai mi sono ingannato.

Presidente. La parola spetta al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Io desidero e accetto che si faccia quello che il Senatore Arrivabene ha proposto, cioè che ognuno faccia iscrivere nel processo verbale qual è stato il suo voto. Ed io da questo momento domando che il mio nome vi sia inserito, perchè anche io desidero che il mio voto sia noto a tutti (*agitazione.*)

(L'Oratore sospende di parlare per alcuni momenti.)

Non credo possa farsi altro caso perocchè qualunque mutamento non potrebbe farsi nel regolamento senza che prima se ne metta la proposta all'ordine del giorno e poi sia votata dal Senato.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Se il signor Senatore Gallotti intende di fare una proposta di aggiunta al regolamento, la faccia, e sarà posta in discussione; ma quanto al desiderio personale di far inserire il proprio nome nel processo verbale, questa è una questione individuale.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine: non desiderando in questa circostanza di mettermi in contraddizione coll'opinione dell'onorevole Senatore Di Revel, io credo opportuno di ritirare la mia proposta.

Presidente. La proposta essendo ritirata, si dà lettura.....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non parlerò più sulla proposta del Senatore Farina, perchè è ritirata; ma perchè le parole del Senatore Di Revel hanno una grande autorità, non vorrei che nel processo verbale rimanesse un precedente, il quale in avvenire potesse essere invocato per impugnare la domanda di votazione per divisione.

Per questo fine soltanto io chiedo al Senato il permesso di fare un'osservazione sulla prima parte del discorso dell'onorevole Senatore Di Revel.

Egli ha cominciato dal dire che non sono tre i modi di votazione, ma due, uno pubblico ed un altro segreto; e perciò chi ha domandato la divisione, ha domandato il voto pubblico, ed ora è in contraddizione con se medesimo se oggi si oppone alla pubblicazione dei nomi.

Mi duole il dirlo, ma il suo argomento implica una contraddizione: perocchè quando egli dice che la votazione per divisione e quella per alzata e seduta sono sostanzialmente la medesima cosa, perchè sono voto pubblico e poi aggiunge che il voto pubblico porta per necessaria conseguenza la pubblicazione dei nomi dei votanti; egli ammette implicitamente che anche quando si vota per alzata e seduta, si possa dimandare la pubblicazione de' nomi di coloro che espressero il loro suffragio con questa forma di voto pubblico, che egli crede essenzialmente identica a quella del voto per divisione.

Ma siccome la pubblicazione dei nomi è contraria a quel modo di votazione pubblica che si chiama per alzata e seduta, così dal sillogismo stesso del signor conte Di Revel deduco che sia contraria a quell'altro modo di votazione che si chiama per divisione.

Voci. Sì, sì, sì. No, no.

Senatore Scialoja. Ve lo dimostrerò con un esempio. Nel Parlamento inglese, o Signori, dove il voto

per divisione è in pratica quotidianamente, è tra le altre cose permesso il voto per coppia.

Spiegherò che cosa è questo voto per coppia.

Così nella Camera dei Lords come nella Camera dei Comuni, quando si dee procedere alla votazione, se due votanti si comunicano a vicenda il voto e convengono che l'uno voti pro e l'altro contro, escono accoppiati, ed i contatori de' voti li notano uno pel sì l'altro pel no, senza indagare quale dei due sia per l'affermativa e quale per la negativa.

Veggano dunque come in tal caso sia impossibile pubblicare la lista dei nomi de' votanti.

Con ciò non voglio dire che un Senatore non possa far qui la proposta di apportare al nostro regolamento un'aggiunta per la quale si ammetta la votazione per appello nominale, e la pubblicazione dei nomi dei votanti.

Ma dico soltanto che oggi questa forma non è nel regolamento, e che non si può affermare che sia implicitamente compresa nella votazione per divisione.

Quindi io non mi oppongo alla pubblicazione dei nomi, se non perchè contraria all'indole della votazione per divisione. E m'importa che non si faccia confusione e che non si venga poi a pretendere che nell'avvenire la votazione per divisione implichi l'obbligo di pubblicare il nome dei votanti; perchè temo che un giorno coloro i quali tengono opinione contraria alla mia, se ne facciano essi medesimi un'arma per opporsi a quelli che altra volta domandassero la votazione per divisione. E perciò ho preso la parola per dichiarar quello che a me pareva un equivoco.

Senatore **Di Revel**. Lascio il Senato giudice se io abbia equivocato.

Presidente. Adesso mi pare che l'incidente sia compiutamente esaurito.

Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, **Segretario**, **Cibrario** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3530. La Giunta municipale di Mulassa (Emilia) sottopone al Senato alcune considerazioni intorno allo schema di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, con istanza che venga diminuito il contingente assegnato al circondario di Pontremoli. »

« 3531. Il Consiglio comunale di Acireale, provincia di Catania, porge al Senato motivate istanze perchè voglia respingere il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria. »

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione dell'articolo primo del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, e per primo verrebbe in votazione l'emendamento proposto dal Senatore **Laconi**, al quale perciò do la parola.

Senatore **Laconi**. In seguito alla votazione di ieri, credo opportuno di ritirare il mio emendamento,

perchè sarebbe far perdere inutilmente il tempo al Senato.

Prego il signor Presidente che la tabella da me presentata sia inserita negli atti del Senato, perchè fa parte integrale delle mie parole.

Presidente. La tabella farà parte degli atti del Senato come documento.

Essendo ritirata la proposta del signor Senatore **Laconi**, e nessun'altra essendovene sull'articolo primo, lo porrò ai voti.

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Piazza**. Intendo di proporre un'aggiunta all'articolo primo, e siccome non vorrei che mi fosse opposto che essendo votato l'articolo non è più lecito proporre emendamenti, avverto perciò prima il Senato....

Presidente. Se è un'aggiunta, il Regolamento prevede il caso e dice che le aggiunte si possono proporre anche dopo votato l'articolo.

Senatore **Piazza**. Ma siccome è un'aggiunta di un tenore....

Presidente. Allora abbia la bontà di mandarla al banco della Presidenza.

(Il Senatore **Piazza** manda la sua aggiunta.)

Mi pare che il Senatore **Piazza**, che ha mandato questa proposta al banco della Presidenza intenda farne un articolo, perchè vedo che c'è l'intitolazione *Articolo*.

Senatore **Piazza**. Può andare come aggiunta a quest'articolo o come altro articolo se si crede.

Presidente. Ora ne darò lettura al Senato affinché sappia di che si tratta e poi si passerà all'articolo primo del progetto, e quindi si ritornerà sulla sua proposta.

La proposta del Senatore **Piazza** sarebbe concepita nei seguenti termini:

« Nei circondarii nei quali risulta dalle tavole che servirono di base alle operazioni della Commissione, che la superficie censita è maggiore della geografica, il Governo dovrà appurare la cosa e constandogli della verità dell'errore, dovrà diminuirsi la quota di quel compartimento catastale della somma di tributo calcolata sui beni non esistenti. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo di aver dato di questa cosa una spiegazione sufficiente e abbastanza chiara. Mi duole di vedere che o non è stata compresa, o non si è voluta comprendere. Io ho pregato quei signori che avevan fatti questi appunti di esaminare che ciò non aveva avuto nessunissima influenza nei calcoli della Commissione; si è citato l'*aperçu Despine* se non erro, e siccome l'*aperçu Despine* portava delle superficie le quali corrispondevano alle antiche circoscrizioni che dopo son state mutate, ne è avvenuto che confrontando quelle tabelle del *Despine* dove non

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1864.

si era messa quest'avvertenza, si è fatto l'appunto che la superficie geografica era inferiore a quella censita.

Questa citazione della superficie geografica non ha, lo ripeto, avuto nessunissima parte nei calcoli della Commissione, di modo che ciò che domanda il Senatore Plezza è assolutamente destituito di fondamento

Presidente. Ha la parola il Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Io ho sentito benissimo e ritenuto ciò che ha detto l'onorevole signor Ministro nel suo discorso dell'altro giorno, quando ha detto precisamente quello che ripeto oggi.

Io mi sono fatto carico delle sue parole ed ho cercato di trovar le leggi per mezzo delle quali erano state mutate le superficie di questi circondarii; non avendo potuto trovare queste leggi, ho creduto che il signor Ministro fosse in errore o che si fosse servito di quell'argomento più come argomento oratorio che come una realtà; perchè le superficie delle provincie non si potevano negli antichi Stati mutare che per legge. Per quanto mi consta non esistono queste leggi che abbiano mutato le superficie delle provincie.

Egli vede adunque che non è che non si sia voluto capire; io ho capito ed ho fatto il possibile per appurare la cosa. Non essendo riuscito ad appurarla, propongo un'aggiunta all'articolo colla quale non si fa che conservare al Governo la via aperta per verificare se errore vi sia. Quando risulti che non vi sia errore non domando niente, e quando gli risulti che c'è errore e che fu assegnato un tributo a terreni che non esistono, allora io domando che quella parte di tributo sia cancellata.

Credo non sia domandare troppo quando mi limito a domandare al Governo che non diminuisca il tributo se non dopo avere accertato che i terreni pei quali fu calcolato non esistono.

Presidente. Il Commissario regio ha la parola.

Bramerei però che si accorciasse il più che possibile la discussione. Io ho dato lettura di quest'articolo perchè il Senatore proponente l'aveva domandata; dopo la votazione dell'articolo primo io interrogherò poi il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Plezza.

Se altri non domanda la parola sull'articolo primo, lo leggerò per metterlo ai voti.

• **Art. 1.** Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta prediale è fissato in 110 milioni, escluso il decimo di guerra e le spese di riscossione.

» Il contingente di 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del Regno:

1. Piemonte	L. 20,079,106
2. Lombardia	» 17,717,478
3. Parma e Piacenza	» 2,508,719
4. Ex-ducatto di Modena	» 3,491,696

5. Toscana	L. 8,270,598
6. Ex Pontificio	» 11,570,675
7. Provincie napoletane	» 33,530,353
8. Isola di Sicilia	» 10,184,586
9. Sardegna	» 2,646,789

Totale L. 110,000,000

» Però negli anni 1864, 1865 e 1866 la ripartizione sarà fatta tra i singoli compartimenti delle seguenti proporzioni:

1. Piemonte	L. 18,679,876
2. Lombardia	» 19,110,295
3. Parma e Piacenza	» 2,776,087
4. Ex ducato di Modena	» 3,437,114
5. Toscana	» 7,820,040
6. Ex-Pontificio	» 12,027,271
7. Provincie napoletane	» 33,895,334
8. Isola di Sicilia	» 9,625,833
9. Sardegna	» 2,628,150

Totale L. 110,000,000

Se non si domanda la parola sul primo articolo che ho letto lo pongo ai voti.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarai.
(Approvato.)

Ora si passerà alla proposta del Senatore Plezza per vedere se è appoggiata, e dopo darò la parola al signor Commissario Regio.

Questa proposta dovrebbe formare piuttosto un articolo distinto.

Interrogo il Senato per vedere se sia appoggiata.

Cui l'appoggia, voglia alzarai.
(È appoggiata.)

La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Gli effetti delle diversità di superficie accennati dall'onorevole Senatore Plezza, e che furono ragione dell'emendamento da esso proposto, già l'onorevole Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, gli ha accennati e sono la verità. Queste differenze di superficie non hanno, non ebbero, non possono e non potranno avere alcun effetto nello stabilimento dei contingenti d'imposta, imperocchè queste differenze non si trovano altrove che nel lavoro di conguaglio censuario che io, come membro della Commissione, ho cercato di fare fra il Piemonte e la Lombardia, e l'altro lavoro di subriparto che ho tentato tra circondario e circondario delle antiche provincie di terraferma, lavori questi che furono poi assolutamente abbandonati sia nella fissazione del contingente generale dell'imposta di dette antiche provincie, sia nel subriparto delle medesime.

Ora che ho indicato che questa differenza di superficie non può avere nessun effetto, nè sul contingente delle antiche provincie piemontesi e liguri, nè sugli altri contingenti, permettetemi che vi dica come sor-

nero queste differenze tra la superficie censita e la geografica.

Le cause di questa differenza sono due. La prima è quella già accennata dall'onorevole Ministro delle Finanze, cioè, che in alcuni circondari si fecero variazioni di circoscrizione; l'altra causa d'errore proviene da ciò che le superficie censite furono desunte dal conosciuto *aperçu Despine*, il quale aveva ricavati i relativi dati da consegne raccolte dai comuni per mezzo della Commissione di statistica del 1835, mentre la superficie geografica, che a pagina 400 del volume degli atti voi troverete indicata per ciascun circondario delle antiche provincie, fu desunta dai dati che vi ha somministrati nel 1862 la Direzione generale di statistica.

Ora, o Signori, voi sapete che ultimamente ancora la direzione generale di statistica ha pubblicato un opuscolo intitolato: *Estensione territoriale del Regno d'Italia*, ed avrete osservato quali sieno le difficoltà che essa ha dovuto superare per accertare almeno con qualche approssimazione, non mai con esattezza geometrica, la superficie dei circondari.

Ora egli è naturale che tra i documenti ufficiali meglio elaborati, fatti da uomini competenti e principalmente per le antiche provincie piemontesi colla scorta dei calcoli e dei rilievi fatti dal Corpo Reale di Stato Maggiore queste superficie sieno più esatte, mentre quelle risultanti dall'*aperçu Despine* siccome erano fatte alla grossa e desunte dalle denunzie e dalle indicazioni date dai comuni non potevano presentare un uguale grado di esattezza.

Da ciò vedete, o Signori, non doversi stupire se questi due dati così incerti o di così difficile accertamento rilevati ed accertati alla distanza di quasi trent'anni l'uno dall'altro possano presentare qualche differenza fra di loro.

Quando io ho compilato questo stato ho visto che esistevano tali differenze, e vidi benissimo che in alcuni circondari la superficie produttiva o censita sorpassava la superficie geografica.

A questo stato di cose sarebbe stata per me semplicissima cosa il prendere i 25 circondari che si presentavano con una superficie normale e stabilire il rapporto ossia la differenza relativa che esisteva in media tra la superficie geografica e la censita, e quindi applicare questo rapporto ai cinque o sei circondari che si trovavano in tale situazione anormale e ridurre così la superficie censita dell'*aperçu Despine* in un rapporto adeguato ed inferiore a quella geografica testè indicata.

Ma una tale operazione sarebbe pur stata sempre un arbitrio che io non ho creduto conveniente di prendermi ed ho preferito di presentare quello stato tal quale mi risultava dai due documenti sovra accennati senza recarvi la benchè minima alterazione, tanto più che queste diversità sarebbero state corrette quando il lavoro che avevo presentato alla Commissione e poscia al Comitato fosse stato preso in considerazione.

Ma siccome esso fu abbandonato assolutamente e che si ricorse ad altri metodi per stabilire tanto il contingente generale quanto il subriparto, egli è questo il motivo per cui le cose sussistono tuttora in quello stato primitivo in cui furono iscritte.

Non ho sott'occhio la proposta di emendamento dell'onorevole Senatore Plezza, ma mi sembra dica che il Governo dovrà provvedere per diminuire i contingenti d'imposta in ragione di queste differenze di superficie. Io credo che questo sarebbe ingiusto ed impossibile, in quanto che primieramente i contingenti attuali quali furono coi rispettivi aumenti derivati dalle due ragioni, cioè dalla ragione del conguaglio e dalla ragione degli aumenti dai 104 ai 110 milioni non hanno nessuna relazione colle superficie nè geografiche nè censite. In secondo luogo perchè sarebbe impossibile alterare le cifre dei contingenti sopra dati così incerti e non controllati in nessuna maniera.

I contingenti vecchi e nuovi delle antiche provincie sono derivati dal principale così detto e dai centesimi addizionali ordinari quali furono fissati sin dal 1731 e successivamente nel 1818 senza rapporto di sorta colla superficie geografica o censita. Questo lavoro adunque proposto dall'onorevole Senatore Plezza sarebbe inutile, in quanto che si metterebbero a raffronto dati che non hanno rapporto fra di loro; sarebbe poi pel Governo assolutamente di impossibile esecuzione se si volesse appoggiare all'una od all'altra delle superficie per modificare e correggere i contingenti d'imposta, e per ciò prego il Senato a voler tenere nessun conto delle osservazioni fatte a questo riguardo dall'onorevole Senatore Plezza e del conseguente emendamento da esso proposto.

Senatore Plezza. A dir vero la risposta dell'onorevole signor Commissario Regio dovrebbe condurmi a fare una proposta molto più rigorosa, perchè egli ha provato evidentemente che il danno gravissimo esiste. Che cosa ha detto il signor Commissario Regio? Prima di tutto egli ha cominciato colla gratuita asserzione che sieno state variate le superficie delle provincie.

Ho già detto rispondendo all'onorevole signor Ministro che ho cercato le leggi concernenti queste variazioni e non ne ho trovato neppur una.

Ora le variazioni di superficie delle provincie negli Stati non si potevano fare che per legge. Sono 5 o 6 i circondari, dice l'onorevole Commissario Regio, dove esistono queste differenze, dove la superficie censita è maggiore della superficie geografica. Dunque il danno è provato.

Ma poi che cosa ha egli aggiunto? Vi prego di un momento di attenzione, e se non venite nella mia convinzione, non so s'io non abbia più la testa per ragionare.

L'onorevole Commissario regio ha detto che la Commissione governativa si è servita di un lavoro per la

superficie censita e di un altro per la superficie geografica.

Questo è perfettamente contrario a ciò che dice la Commissione stessa nei suoi atti a pagina 397, dove dice che, per stabilire un estimo delle provincie antiche, si è servita dell'*aperçu Despine* e non altro. Ma supponiamo che non sia vero; che cosa ha detto l'onorevole Commissario: Ha detto l'*aperçu Despine* dal quale fu tolta la superficie censita, è un *aperçu* che non ha certezza perchè fatto da un privato che ha raccolto dati che erano stati raccolti *ab antico* e può contenere degli errori. Invece vi è un altro lavoro che è quello della Commissione di statistica, il quale ha raccolto i dati in modo più esatto ed è da quello che abbiamo presa la superficie geografica.

Ma con queste parole non ha provato ad evidenza che la superficie censita sulla quale è stata fatta l'operazione di estimo nelle antiche provincie, a detta della Commissione a pag. 397, essendo la più ampia, contiene maggior terreno di quello che esiste, giacchè la superficie geografica desunta da un lavoro più esatto ne contiene meno, e che in conseguenza questa diminuzione è di tutta giustizia che debba farsi?

Io non so se non ragioniamo più daccchè è cominciata la discussione di questa legge. Ma se dopo le parole del Commissario regio non è provato che la superficie che servi di base ai calcoli di estimo delle antiche provincie è più grande della vera, perchè questa è più grande della superficie geografica, e questa superficie geografica risulta da un lavoro più esatto e più degno di fede, io non so più in che modo si possa ragionare. Altro non desidero se non che si sappia che non domando altro al Governo che di verificare l'errore e di rimediario quando lo trovi.

Presidente del Consiglio. Il Governo non può accettare un articolo per correggere un errore che non esiste.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La superficie indicata dal Senatore Plezza credo sia quella che servi di base alla fissazione della prima rendita censuaria nella relazione Annò in 73,157,208. Ora la rendita reale che servi di base al riparto...

Senatore Plezza. Ma che cosa vi entra mai la somma colla superficie? Nella pagina 397 è detto che si sono serviti per la stima della superficie dei dati di Despine e non di quelli della Commissione di statistica. Può provare che l'errore è stato corretto dopo che fu presa un'altra base di superficie, non che è stata combattuta la cifra del tributo, ma la base della superficie, la base del Despine, la quale il Commissario regio ha provato che è falsa, perchè la superficie Despine è maggiore della superficie della Commissione di statistica, che, a detta del Commissario regio, è giusta.

Io non capisco più niente. (*Harità.*)

Presidente. Metto ai voti la proposta di aggiunta fatta dal Senatore Plezza che ho letto.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Passo all'articolo secondo.

« Art. 2. I contingenti designati nell'articolo precedente verranno applicati in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nei compartimenti 3, 5, 7, 8 e 9.

» Per i compartimenti 2 e 6 i contingenti verranno applicati secondo i quadri A e B annessi alla presente legge.

» Per il compartimento 4 il Ministro delle Finanze applicherà il subriparto del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi e sentiti i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato. Gli aumenti d'imposta in conseguenza del subriparto non potranno oltrepassare in nessun caso il 50 per cento. »

(Approvato.)

« Art. 3. La imposta principale sui fabbricati urbani in Piemonte e nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nella misura di 12 1/2 per cento delle rendite imponibili determinate a norma della legge del 31 marzo 1851 vigente nelle antiche provincie.

» Il totale aumento d'imposta che è portato dalla presente legge sui terreni del compartimento numero 1 sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali sui comuni o consorzi stabiliti per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile in ragione delle loro quote attuali.

» Però nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato in guisa che il totale sull'imposta principale non ecceda 14 centesimi per ogni scudo dell'estimo comunale o consorziale. La eccedenza d'imposta non distribuita per la precedente limitazione sarà compensata all'erario coi proventi dei beni non censiti del compartimento n. 1.

» Questa disposizione avrà effetto negli anni 1864 e 1865. »

Senatore Lauzi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, Relatore. Fra le diverse petizioni presentate al Senato, ve ne era una del comune di Piovera, il quale faceva osservare che sarebbe stato ingiusto che allo stesso comune non fosse applicato il beneficio della limitazione portato dall'alinca 2 dell'articolo 3, cioè che in ogni caso il contingente dell'imposta prediale non ecceda i 14 centesimi per ogni scudo di estimo, appoggiando quest'osservazione sulla circostanza che il comune di Piovera è di censo lombardo, e che apparteneva alla provincia di Voghera, dalla quale fu staccato solamente nel 1819.

Ora io credo di potere assicurare i potenti, che la loro domanda non ha nemmeno bisogno di essere sporta, giacchè le parole dell'articolo che stiamo discutendo comprendono necessariamente il comune di Piovera, daccchè il comune di Piovera è di vecchio censo lombardo.

Poichè nella legge non è detto *nei circondari*, ma *nei comuni o consorzi di censo lombardo il contingente sarà limitato, ecc.*

Ora io penso aggiungere dietro informazioni attinte a fonti ufficiali, e se occorresse, potrebbe confermare il mio dire l'onorevole Commissario regio, che la provincia di Tortona, meno tre comuni, è tutta di censo lombardo, e che per conseguenza coll'imparziale applicazione di quest'articolo, godrà del beneficio del quale il comune di Piovera desiderava appunto approfittare.

Presidente. Se non vi è alcun altro Senatore che domandi la parola sull'articolo 3 che ho letto, lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4 Per il 1864 il contingente del Comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio o dell'ultima rotazione se questa eccede il triennio.

» La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento e colle norme indicate agli articoli 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 25 e 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle Commissioni comunali e consorziali ivi basate, sulle proposte degli agenti della finanza assistiti da periti delegati dal Ministro delle Finanze.

» Per il 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente.

» I Consigli provinciali, sulla proposta degli agenti della finanza, e con le norme stabilite da Decreto reale, ripartiranno il contingente provinciale tra i Comuni o consorzi della provincia. L'aumento d'imposta così ripartito in nuovi contingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente salvo quelle rettifiche che ad istanza degli interessati e degli agenti della finanza fossero ammesse dalle Commissioni.

» Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per il 1866 il Ministro delle Finanze, sulla base delle predette operazioni e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento numero 1. »

(Approvato.)

« Art. 6. In pendenza della prossima legge provinciale che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le provincie, la somma di sette milioni ora gravante sul tributo fondiario delle provincie piemontesi, sarde,

lombarde, parmigiane e modenesi per rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà sovrapposta in ragione dei nuovi contingenti alle medesime assegnati.

» Le provincie toscane ed ex-pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali.

» Le provincie napoletane e siciliane conserveranno pure, in via provvisoria, il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali in parte direttamente, ed in parte mediante rimborso allo Stato di L. 2.463,234 per le provincie napoletane, e di L. 768,813 per le provincie siciliane. »

(Approvato.)

« Art. 7. Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, nei compartimenti segnati coi numeri 2, 4 e 5 dell'art. 1 si continuerà la riscossione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti distinti coi numeri 1, 3, 6, 7, 8, 9 lo Stato si rimborserà delle spese di esazione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale; e continueranno nel resto ad avere vigore nelle varie parti del Regno le norme attuali per la riscossione dell'imposta fondiaria, che saranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette. »

(Approvato.)

« Art. 8. Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito nell'articolo 1, ma non agli addizionali prescritti dagli articoli 6 e 7. »

(Approvato.)

« Art. 9. Mediante l'attuazione della presente legge cesseranno di aver effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nei varii compartimenti catastali, e che si descrivono nell'annesso quadro C. »

(Approvato.)

« Art. 10. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

» 1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato.

» 2. I cimiteri e le loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati.

» 3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze.

» 4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi.

» 5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

» Per i terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della provincia.

Senatore Lauzi, *Relatore*. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, *Relatore*. Anche relativamente a quest'articolo è stata presentata una petizione di alcuni proprietari della città di Genova nella quale esprimono il timore che in conseguenza di una precisa esecuzione di quest'articolo potesse venir leso il diritto acquisito dai medesimi di non pagare l'imposta per un certo e determinato numero d'anni per i fabbricati eretti sul piano d'ingrandimento della città e di cui era condizione per disposizione sovrana che fossero esenti per un certo numero d'anni dall'imposta. Io credo che queste disposizioni generali non possano ledere i diritti acquisiti per particolare contratto da alcuni individui in base ad una legge.

Credo che il signor Ministro non mi smentirà su questo punto, oserci anzi dire che l'opinione del signor Ministro si è già pronunciata relativamente ad un'altra circostanza, quando il signor Ministro ha dichiarato, che in quanto agli acquirenti di beni adempribili in Sardegna non si poteva, appunto per non violare la legge di concessione, applicare l'imposta oggi stabilita.

La massima credo verrà applicata anche a quei possidenti della città di Genova, i quali, sono certo, avranno legittima soddisfazione dei loro diritti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente non è ad una legge già esistente che io feci allusione rispetto agli ademprivi, ma ad una legge che è sottoposta alla decisione del Senato. Nondimeno la questione alla quale si riferisce la petizione merita tutto lo studio e la più benevola attenzione, ed il Governo se ne occuperà quando sarà il caso.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 10, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 11. Dal 1 gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili, sia qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

» L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono.

» Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima. »

Se non si domanda la parola sopra quest'art. 11, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 12. Ai comuni e consorzi del compartimento numero 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo, secondo la popolazione risultante dal regio Decreto 10 maggio 1863, N. 1268. Questo con-

tingente andrà in beneficio dell'erario, a norma dell'articolo 3.

» I beni non censiti dello stesso compartimento dei quali parla l'art. 1 della legge 1 gennaio 1857, N. 1, compresi entro a comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso comune e consorzio.

» Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti il Ministro delle Finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire sopra di essi una imposta analoga a quella del rispettivo comune e del territorio confinante.

» Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del rispettivo contingente compartimentale, ferma per il compartimento numero 1 la parte che fosse dovuta in compenso all'erario a norma dell'articolo 3.

» Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie provincie del Regno fino alla generale perequazione censuaria. »

(Approvato.)

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Su che cosa?

Senatore Plezza. Intendo di proporre un articolo.

Presidente. Intende di proporlo fra il 12 e il 13?

Senatore Plezza. Fra il 12 e il 13.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore Plezza. L'articolo è del tenore seguente:

« Art. 13. In nessun caso l'imposta fondiaria pagata da un cittadino in un comune potrà oltrepassare il decimo della rendita fondiaria netta che egli possiede nel comune stesso. »

I motivi sono chiari, questo limite è stato accordato per l'imposta dei fabbricati, lo stesso limite è stato ripetuto nell'imposta sulla ricchezza mobile, io domando per i proprietari di beni stabili coltivi quella giustizia che è stata fatta agli altri contribuenti.

Presidente. Il signor Senatore Plezza propone un articolo che si intercalerebbe fra il 12, che è stato votato ed il 13.

Questo articolo sarebbe così concepito:

« In nessun caso l'imposta fondiaria pagata da un cittadino in un comune potrà oltrepassare il decimo della rendita fondiaria netta che egli possiede nel comune stesso. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi duole di dover rifiutare ricisamente questa proposta; e non farò meraviglia che io ciò faccia, se si considera che il fissare il limite del decimo della rendita fondiaria netta equivarrebbe non solo a capovolgere l'attuale legge, ma oltre di questo ad abolire tutti i centesimi provinciali e comunali e via discorrendo.

Oltre di che bisognerebbe trovare un sistema di determinazione della rendita fondiaria netta e di sinda-

cato; ed infine non tassare più del 10 0/0 di questa rendita.

Io credo di avere cogli esempi che ho citato l'altro giorno mostrato a quanto scenda l'imposta fondiaria in alcune provincie del Regno; e che proporzione abbia colla rendita imponibile.

Noi trattiamo di aumentare questa imposta nel conguagliarla; per conseguenza mi sembra che non occorran ulteriori parole per dimostrare l'assoluta impossibilità di far consistere la legge che vi è proposta coll'emendamento del signor Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Quanto alla prima osservazione dell'onorevole Ministro, che ciò impedirebbe i centesimi addizionali, la trovo giusta e domando che alla mia proposta si aggiunga che il limite da me proposto è solo per l'imposta regia.

Presidente. Abbia la bontà di aggiungerlo alla sua proposta.

Senatore Plezza. Quanto all'altra cioè all'impossibilità di determinare il decimo della rendita netta, potrei dire al signor Ministro che si dibatta questa questione coll'onorevole Commissario regio il quale ha provato che era facilissimo poter determinare con le norme della scienza dei catasti la rendita netta; egli lo ha provato, e lo ha provato, a suo credere, molto luminosamente, epperò se si può trovare la rendita netta, si può trovare il decimo della rendita medesima.

Del resto questi casi non possono essere molto frequenti, e quando accadranno, spetterà la risoluzione ai tribunali ed alle autorità competenti, le quali troveranno i modi per accertare la rendita, ma il venirci ad allegare in Senato che sia impossibile trovare il decimo della rendita netta, è cosa inconcepibile. Ma se non sapete trovare neppure la rendita, volete poi imporre la rendita; io non so più che criterio abbiate nella vostra testa per fare le leggi d'imposta.

Dichiarate a dirittura, che il Governo può prendere quello che vuole senza norma e senza limite, ed allora è inutile che noi veniamo qui a fare semblante di discutere leggi d'imposta.

Il signor Ministro disse che il limite da me proposto sconvolgerebbe ogni sistema d'imposta.

Domando forse un privilegio per l'imposta fondiaria? Io domando quel limite che è già accordato dal Parlamento e dal Governo all'imposta sulla ricchezza mobile.

Ora collo stesso sistema che si troverà il decimo sulla ricchezza mobile si riuscirà a trovare, mediante l'appoggio del Commissario regio, e le regole della scienza del catasto, la rendita netta ed il di lei decimo.

Mi pare, o Signori, che le ragioni esposte dal signor Ministro siano tanto deboli che il negare quest'atto di giustizia è veramente un dire che l'imposta sulla ricchezza fondiaria è la sola che debba essere esposta al bersaglio ed a tutti gli arbitrii del Governo senza freno e senza limite.

Presidente. Pregho il signor Senatore Plezza a mandarmi la sua proposta compiuta, come ha detto di fare.

Ministro delle Finanze. Vorrei solo far osservare all'onorevole proponente che la rendita di cui si tratta non è la rendita di cui trattava il Commissario regio. Il Commissario regio parlava della rendita censuaria imponibile, ed egli parla della rendita netta di ciascun cittadino. Ora, non è una tassa sulla rendita che noi stabiliamo colla presente legge.

Presidente. Leggo la proposta del Senatore Plezza per vedere se è appoggiata:

« In nessun caso l'imposta fondiaria regia pagata da un cittadino in un comune potrà oltrepassare il decimo della rendita fondiaria netta che egli possiede nel comune stesso. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia alzarsi.
(È appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola su questa aggiunta d'articolo che verrebbe ad intercalarsi fra il 12 e il 13, la porrò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Passo alla lettura dell'articolo 13.

« Art. 13. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata di particolari, o in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge per le provincie, poi compartimenti o per le categorie dei beni.

» Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

» Le rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte e di quelli compresi nel territorio del vecchio censo di Lombardia si tasseranno con una aliquota d'imposta eguale a quella stabilita nella presente legge.

» Le variazioni d'imposta dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta. »

(Approvato.)

« Art. 14. La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. Dentro il mese di febbraio 1867, al più tardi, il Ministro delle Finanze presenterà al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario tra le provincie del Regno. »

(Approvato.)

Si procede ora alla lettura dei quadri.

Quadro A.

LOMBARDIA.

1864, 1865, 1866.

Fabbricati di vecchio censo	L. 2,396,788
Terreni di vecchio censo	» 11,567,915
Terreni e fabbricati di nuovo censo	» 3,145,592
	<u>L. 19,110,295</u>

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1864.

1867.

Fabbricati di vecchio censo	L. 2,396,788
Terreni di vecchio censo	» 10,603,902
Terreni e fabbricati di nuovo censo	» 4,716,788
	<u>L. 17,717,478</u>

Se non vi è chi domandi la parola sul quadro A, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Quadro B.

ROMAGNE.

1864, 1865, 1866.

Terreni	L. 4,644,128
Fabbricati	» 1,047,334
	<u>L. 5,691,462</u>

MARCHE E UMBRIA.

Terreni	L. 5,431,346
Fabbricati	» 821,563
	<u>L. 6,252,909</u>
	<u>L. 11,944,371</u>

BENEVENTO L. 68,537

PONTECORVO » 14,363

L. 12,027,271

1867.

ROMAGNE.

Terreni	L. 4,446,601
Fabbricati	» 1,007,297
	<u>L. 5,473,898</u>

MARCHE E UMBRIA.

Terreni	L. 5,223,719
Fabbricati	» 790,158
	<u>L. 6,013,877</u>
	<u>L. 11,487,775</u>

BENEVENTO.

Terreni e fabbricati L. 68,537

PONTECORVO.

Terreni e fabbricati L. 14,363

L. 11,570,675

Non domandandosi la parola sul quadro B che ho testè letto, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Quadro C.

Titoli d'imposta fondiaria vigenti nei diversi compartimenti catastali che sono trasformati e surrogati dalla presente legge.

PIEMONTE.

1. Imposta principale sui terreni e sui fabbricati;
2. 1/2 centesimo di sussidio pei comuni soggetti al tributo;
3. 1/2 centesimo sui comuni della riviera d'Orta e di Valsesia;
4. Centesimi 1 1/2 per ispeze di catasto;
5. Centesimi 23 addizionali per ispeze fisse e variabili.

LOMBARDIA.

1. Contribuzione prediale e addizionale;
2. Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo;
3. Rifusione d'imposte arretrate.

PARMA.

1. Contribuzione prediale e principale;
2. Centesimi 2 per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

MODENA.

1. Contribuzione prediale e principale coll'aumento portato dal decreto del dittatore del 4 gennaio 1860;
2. Esigenza d'imposta per aumento d'estimo;
3. Sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

TOSCANA.

1. Tassa prediale;
2. Rcimposizione per quote rimborsate al Comune di Bagno;
3. Spese per la vaccinazione e per riscontro dei pesi e misure;
4. Spese per ristauo ai fabbricati, pigioni e mobili per gl'impiegati;
5. Spese militari, arruolamento e casermaggio;

6. Spese per la formazione del nuovo catasto;
7. Indennità a carico dei comuni per la guerra di Napoli.

PROVINCIE ROMANE.

1. Principale;
2. Decimo per le strade nazionali;
3. Ventesimo pel nuovo catasto;
4. Un centesimo già destinato per la riedificazione della basilica Ostiense;
5. Sovrimeposte speciali per lavori idraulici, ecc.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Faccio osservare qui una cosa che mi pare straordinaria e da non potersi votare senza una qualche rettificazione: trovo scritte in fin del numero 5 del compartimento delle provincie romane le parole *sovrimeposte speciali per lavori idraulici, ecc.*

Domando se si può votare un eccetera?

Questo eccetera almeno dovrebbe essere tolto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non credo che la formola che l'onorevole Pareto condanna, sia una buona formola; la credo anzi cattivissima. Però potrei citargli leggi, nelle quali si è precisamente usata questa stessa formola. Ma non è il caso. Noi abbiamo contemplate qui determinatamente certe imposte, le quali sono state comprese in un quadro, che io ho fatto distribuire al Senato, e dal quale apparisce precisamente il titolo e l'entità di questa imposta medesima. Difatti se egli ha la compiacenza di guardare al numero 16 del quadro dei titoli d'imposta di cui si propone la suppressione nel progetto di legge, troverà precisamente il titolo, l'entità della somma quale è deunta sia dai bilanci, sia dagli specchi che vi sono annessi. Credo poi che quell'*eccetera* qualunque cosa esprima non potrebbe mai aggiungere un solo centesimo alla somma che è stata stabilita.

La ragione per cui l'*eccetera* venne introdotta in questo quadro, si è che in questo titolo sono due nomi diversi, cioè una colletta d'acqua ed un contributo speciale; e quindi per non ripetere tutta questa dicitura si mantennero le sole prime parole, aggiungendovi un'*eccetera*. Ma, ripeto, è determinata negli specchi non solo la significazione di quest'*eccetera*, ma altresì l'entità di questa somma, la quale non può venire in alcun modo mutata.

Senatore Pareto. Bisognerebbe allora che si aggiungesse la significazione del rinvio al quadro. Altrimenti chiunque potrà sostituire a questo *eccetera* una qualunque cosa; bisognerebbe che si aggiungesse almeno *come al quadro tale*.

Ministro delle Finanze. Io credo che il Senato non vorrà modificare la legge per una semplice

parola, prego poi l'onorevole Pareto a consultare non solo questo quadro, ma anche il bilancio del 1864, pagina 95, e troverà la chiara spiegazione di quella parola, e si convincerà così, come non vi sia alcun pericolo.

Senatore Pareto. Giudichi il Senato se si può votare una cosa così vaga.

Senatore Plezza. Domando che l'*eccetera* sia votato a parte. (*Risa generali*)

Presidente. Il signor Senatore Plezza non intende al certo di fare una proposta formale?

Senatore Plezza. Intendo di proporre che si voti il titolo e poi l'*eccetera*.

Presidente. Interrogherò allora il Senato se intende adottare la proposta del signor Senatore Plezza...

Senatore Plezza. La divisione è di diritto...

Presidente. È di diritto quando vi sono due parti precise. Io credo che qui vi sia esagerazione di esattezza dalla parte sua. Comunque io desidero di essere appoggiato dal voto del Senato.

Senatore Plezza. Domando che si eseguisca il regolamento.

Presidente. La divisione è di diritto nei termini conosciuti...

Senatore Lauzi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi, Relatore. Perché la divisione sia di diritto bisogna che ciascheduna parte di un articolo abbia una significazione sua particolare. L'*eccetera* unita ad altra parola ha una data significazione, mentre per sé nessuna significazione presenta. Sarebbe come se si proponesse una cifra di tante lire e zero centesimi, e si domandasse di fare la divisione delle lire e dei centesimi.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La prego di osservare che il Senato dimostrò non essere conveniente il prolungare questa discussione.

Senatore Plezza. La prego di non darmi lezioni di convenienza.

Presidente. Io rappresento le circostanze, non do lezioni di convenienza a nessuno.

Senatore Plezza. Io mi servo del mio diritto.

Presidente. Ed io mantengo ed osservo i diritti di tutti.

Senatore Plezza. Prego accordarmi la parola e sentire le mie ragioni.

Quello che ho a dire è che quell'*eccetera* contiene un intero quadro di cose che ha citato il signor Ministro, ed io domando che sia votata separatamente la tabella intera a cui si riferisce quell'*eccetera*. Metta il signor Presidente a' voti questa tabella sotto il nome di *eccetera*, come è qui espresso, o con altre parole, io lo lascio a suo arbitrio, purchè divida la votazione di una dall'altra parte d'articolo, ed in questo credo di essere nel mio diritto a termini del Regolamento.

Presidente. Il Regolamento sarà sempre osservato. Come avvertì il Relatore vi sono due parti, una determinata, l'altra indeterminata; ed è perciò che io avendo un dubbio, credo bene consultare il Senato: io non mi arrogo di interpretare da me il Regolamento.

Vede dunque il signor Senatore che rispetto le convenienze di tutti.

Io metterò ai voti se si debba votare a parte l'eccezione.

Senatore Plezza. Io credo che non è permesso interpretare il Regolamento.

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci. Io credo che non vi sia articolo del Regolamento che non possa essere interpretato in modo da dar luogo a dubbi. Se si ammette il principio che quando uno solleva una difficoltà relativamente al Regolamento, fatto come è stato fatto, vi si debba far sopra una discussione e domandare il voto del Senato, allora è come se il Regolamento non esistesse, mentre non vi è dubbio che la maggioranza del Senato lo interpreterà in quel modo che crede più conveniente....

Presidente. Mi scusi se l'interrompo, abbia la bontà di por mente alla parola che pronunciò; ella disse: *La maggioranza del Senato lo interpreterà nel modo che le parrà più conveniente.* La maggioranza del Senato lo interpreta sempre, e decide nel modo che crederà più giusto.

Senatore Ricci. Sarà sempre giusto, ma la maggioranza giudica, e del suo giudizio non si dà ragione.

Io dirò solamente che feci questa osservazione per rispetto ad un principio generale; non è che io ponga alcuna importanza a questo eccezione, perchè vedo che il motivo che lo mosse non è molto serio, ma trovo molto serio che un regolamento si sottoponga alla decisione della maggioranza, per cui allora la minoranza non avrebbe più garanzia nemmeno nel regolamento.

Presidente. Io non so in che modo intenda l'autorità del Senato, io non ne riconosco che una, ed è la maggioranza; la minoranza deve essere ed è rispettata nei limiti del regolamento: ma quando vi è un dubbio sul regolamento, il Presidente crede suo dovere, se non si affida al suo criterio, di interrogare il Senato: ed assistito dalla maggioranza il Presidente sa d'essere nella verità.

Senatore Vesme. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vesme. Credo che abbia ragione l'onorevole proponente nel sostenere che gli articoli del regolamento in generale non conviene interpretarli, ma eseguirli; ma qui non è il caso d'interpretare l'articolo del regolamento, ma bensì di applicarlo. L'articolo 45 del regolamento dice:

« Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo non suscettivo di divisione, non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procede se-

l'altro alla votazione per appello nominale e per aquitino segreto.

« Ove l'articolo sia suscettivo di divisione, o siano proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta sulle singole parti dell'articolo e sui singoli emendamenti, poi si procederà alla votazione segreta, come è detto nel paragrafo precedente. »

Qui non si tratta d'interpretare l'articolo del regolamento, ma bensì l'articolo della legge, di vedere, cioè, se l'articolo della medesima sia o no suscettibile di divisione.

È questo un punto che, a mio avviso, debbe assolutamente porsi ai voti, ed anzi credo che la difficoltà non si possa sciogliere in altro modo.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Ho dimandato nuovamente la parola per dire che se ho fatto la proposizione della divisione, l'ho fatto appunto per far vedere l'inconveniente di esprimersi con degli eccezioni nelle leggi.

Si toglie ai Senatori il diritto che hanno di domandare la divisione con questo modo di esprimersi.

Se invece di un ecc. si fossero adottate le parole suggerite dall'onorevole Senatore Pareto, cioè di riferirsi alla tabella che contiene tutto ciò che è contenuto nell'ecc. allora non rimarrebbero scemati i diritti dei Senatori.

Tutti, quando il credano, hanno diritto di domandare la divisione. Se si vuole che il regolamento abbia qualche importanza, non si devono permettere espressioni che tendano a scemare il diritto dei Senatori, impedendo anche di chiamare la divisione, quando la credano opportuna.

Mi pare quindi che sarebbe conveniente che si togliesse l'ecc. e si sostituissero invece le parole proposte dal Senatore Pareto.

Ministro delle Finanze. Io respingo l'emendamento proposto dal Senatore Plezza, perchè ben si vede a qual fine è diretto, e lascio del resto al Senato l'apprezzarlo.

Senatore Scialoja. L'articolo 45 del regolamento dice:

« Ove l'articolo sia suscettivo di divisione si voterà per alzata e seduta sulle singole parti. »

Qui dunque si tratta di vedere se la proposizione è suscettiva di divisione.

Siccome io sostengo che non sia, così io faccio una mozione, e prego il signor Presidente di metterla ai voti. Essa è così concepita:

« La clausola ecc., non essendo divisibile dalla proposizione di cui fa parte, non può essere staccata per essere votata distintamente. »

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Di Pollone.

Senatore Plezza. Siccome ho intenzione di ritirare il mio emendamento, così se mi si concede la parola si abbrevierà la discussione.

Senatore **Di Pollone** lo intendo fare una semplice osservazione.

Pare a me che la questione sarebbe facilmente risolta, ove venisse osservato il regolamento.

Finora da due onorevoli Senatori, che riconosco per miei maestri, si è invocato il disposto dell'art. 45, ma l'articolo 45 non è quello che fa al caso.

L'art. 48 parmi parli chiaro, e chiaro assai, esso dice:

« Quando un articolo presenta questioni complesse risolvibili in questioni semplici, la divisione è ammessa ogni volta che sia domandata, ed in questo caso si voterà da prima sovra ciascuna delle questioni semplici per cui fosse domandata, e successivamente sull'articolo in complesso. »

Ora, domando io, nell'articolo che si discute vi è questa questione complessa?

A me pare, se male non mi appongo, che non vi esista complessività, e quindi credo che non sia il caso d'invocare la divisione.

Presidente. Il Senatore **Piazza** avendo ritirata la sua proposta....

Senatore **Piazza.** Io l'ho ritirata a condizione che mi sia concessa la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Piazza.** Io voglio unicamente osservare al Senatore **Scialoja**, ed anche all'altro oratore che ha testè parlato, che precisamente qui si tratta di una proposizione complessa, perchè oltre le cose che sono comprese nell'articolo, ci è poi tutta la tabella compresa nell'ecc., la quale contiene altre cose del tutto diverse. Dal che ne risulta che questo è precisamente il caso in cui l'articolo è suscettibile di divisione, perchè nell'articolo si contengono cose l'una dall'altra diverse e divisibili, non ostante il parere del Senatore **Scialoja**, e vi si troverebbe la proposizione complessiva che può dividersi in parecchie proposizioni semplici, non ostante il parere del Senatore **Di Pollone**; siccome però vedo che il Ministero vuol insistere, ed il Senato potrebbe essere tratto ad una votazione ridicola, per evitare tale pericolo ritiro la mia domanda di divisione.

Presidente. Il Senatore **Piazza** avendo ritirato la sua proposta, cade naturalmente anche la proposta in senso contrario fatta dall'onorevole Senatore **Scialoja**.

Continua la lettura del quadro C:

NAPOLI.

1. Tributo prediale principale;
2. Decimo pel debito pubblico;
3. Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;
4. Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

SICILIA.

1. Tributo prediale principale;
2. Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;

3. Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

SARDEGNA.

1. Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati;
 2. 1/2 centesimo di sussidio.
- Metto ai voti il quadro C, che è quanto rimane a compiere la legge.
(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevolissimo Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Alcuni miei onorevoli amici e fra gli altri l'onorevole Senatore **Bevilacqua** mi avevano fatto conoscere la loro intenzione di farmi alcune domande, le quali si collegano molto strettamente con quello che io ieri accennai; mi volevano, cioè, chiedere, se il Governo aveva pensato in qualche modo ad evitare gli sconci che per avventura la tarda votazione di questa legge nel periodo dell'anno nel quale ci troviamo, avesse potuto trarre seco, tanto più poi a fronte del subriparto e dei metodi con cui questo subriparto viene stabilito negli art. 3 e 4 della legge.

Io non credetti ieri di dover entrare in maggiori spiegazioni su questo proposito, per la ragione che addussi; per un sentimento, cioè, di delicatezza che il Senato comprenderà.

Ma poichè la legge oggi è votata nei suoi articoli, io credo di potere, senza pericolo, venire incontro ai desideri, che questi miei onorevoli amici volevano esprimermi, dichiarando essere intenzione del Governo di presentare alla Camera dei Deputati un progetto di legge per il quale la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e sui redditi della ricchezza mobile avrebbe solo effetto dal 1 luglio, invece che dal 1 gennaio 1864. Qualora il Parlamento sia per approvarlo, io credo, che verrebbero ad essere tolte molte difficoltà, le quali per avventura si presentano all'animo, leggendo il sistema di subriparto che è stato stabilito per le antiche provincie.

Imperocchè io non posso tacere, quello che ebbi già altre volte a ricordare, che in quanto al metodo di subriparto, che è qui stabilito vi fu da principio una differenza sensibile d'opinione fra il Governo e la Commissione o chi rappresentava la Commissione. Su questo punto il Governo cedette quando sentì, che tutti coloro i quali alla Camera dei Deputati erano più competenti nella materia, come quelli che conoscevano i bisogni delle provincie, nelle quali si trattava di fare il subriparto, erano unanimi o quasi unanimi nell'accettare il sistema che veniva proposto. Io però nel mentre che l'accettai lealmente col desiderio e colla piena disposizione di metterlo in esecuzione, non poteva dissimulare a me stesso le difficoltà, che avrebbe incontrato: ed è per questo che io credetti di insistere presso la Commis-

sione e presso la Camera onde fosse inserito, come lo fu, un'alinea all'art. 4 nel quale è detto: « Nei casi in cui le operazioni di riparto sopra esposte non fossero ultimate col 30 novembre di ciascun anno, l'intero contingente d'imposta sarà esatto in proporzione delle quote attuali. »

Ora considerando all'epoca in cui questa legge venne votata, essa evidentemente non lascia sperare che si possano compiere in quest'anno tutte le operazioni prescritte.

Nel modo indicato la cosa diventa tanto temperata, che non può produrre grave perturbazione; ed io, o Signori, ferma volontà di dedicare tutto quello che può essere in me d'ingegno e di forza allo scioglimento di questo problema del subriparto nelle antiche provincie. È mia intenzione di chiamare a quest'uopo, intorno a me gli uomini più competenti non solo delle antiche provincie ma anche delle altre provincie di Italia, per istudiare il modo più spedito ed efficace per arrivare al subriparto medesimo. Che se poi per consenso di questi potesse per avventura dubitarsi, che seguendo questo metodo non si potesse avere un efficace risulamento, allora non esiterei nei mesi di novembre e dicembre a presentare al Parlamento un progetto contenente quelle modificazioni, che lo studio pratico avesse dimostrato migliori ad ottenere un più pronto ed efficace provvedimento.

Del resto io ho la convinzione che anche prima dell'epoca, che il Conte Di Revel trovava troppo ristretta, possa questa operazione eseguirsi in modo soddisfacente.

Dacchè ho la parola me ne prevalgo ancora per richiamare quanto ho detto in questa discussione rispetto alle antiche provincie; io credo che il loro contingente generale non sia soverchio, ma credo in pari tempo che sia mezzo necessario a renderne meglio sopportabile il peso, quello di un equo subriparto fra provincie, fra comuni e fra contribuenti.

Senatore Bevilacqua. Domando la parola.

Presidente. La parola ora spetta al conte Di Revel che la dimandò prima, dopo spetterà al Senatore Bevilacqua.

Senatore Di Revel. Io ringrazio oggi il Ministro delle Finanze della dichiarazione e delle spiegazioni che ieri non ha voluto darini; se le condizioni da ieri ad oggi sono così mutate, che abbia creduto di dover, sovra richiesta dell'onorevole suo amico il Senatore Bevilacqua, manifestare oggi ciò che credette di tener celato ieri, io non gliene ricercherò la ragione, comunque accetto la sua dichiarazione.

Ma ripeto oggi quello che ho detto ieri, che se non crede possibile di attuare le leggi d'imposta sulla ricchezza mobile e sulla fondiaria, se non se a partire dal secondo semestre, io sono persuaso che avrà ponderato le cose nell'interesse generale; ma non posso però accettarlo come un compenso all'aggravio che ne verrà a queste provincie.

Esse pagheranno il loro tributo come lo pagano tutte

le altre, serberanno la gratitudine per tutto quello che si potrà in avvenire fare per loro, ma questo non lo potranno tenere come corrispettivo dell'onere loro imposto.

Quanto poi alla fiducia che la perequazione interna nel compartimento delle antiche provincie per un migliore subriparto, possa compirsi nel termine portato dalla legge, io continuo e continuerò a sostenere finchè non vegga, che è impossibile che quest'operazione sia fatta in due anni.

Ieri ho detto che avendo parlato sulla questione principale piuttosto prolissamente, quando essa fosse sciolta, non avrei più interloquuto sulle altre, ed ho tenuto la parola; poichè se io avessi creduto conveniente avrei potuto mano a mano toccando ai diversi articoli, dimostrare quali erano gli sconci che ne sarebbero derivati per difficoltà d'applicazione, avrei potuto segnatamente dimostrare quanto erroneo sia il sistema che si vuole applicare per il subriparto nelle antiche provincie col metodo così detto della ricchezza mobile, avrei potuto mettere il dito su tutte le piaghe, su tutti gli inconvenienti di questo sistema tradotto in opera, non l'ho fatto, perchè ho la convinzione che prima che il signor Ministro metta mano a questo sistema, ne verrà a proporre un altro, che sia più razionale e di più facile esecuzione.

Presidente. La parola è al Senatore Bevilacqua.

Senatore Bevilacqua. Io ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole signor Ministro delle sue dichiarazioni e della menzione che ha voluto fare del mio nome. Io sono nel novero di quelli che hanno la convinzione che questa legge possa produrre effetti buoni; e per corrispondere alla giustizia che essa si propone, occorre che il subriparto sia fatto: se però non ostante le disposizioni introdotte nella legge non si arrivasse allo scopo che essa si propone, di fare il subriparto sarebbe per me come se la legge non potesse avere effetto buono. Quindi io spero che il Senato vorrà col suo voto compiere un'opera patriottica e buona, perchè in faccia sia alle finanze, sia al paese, sia all'estero, reputo cosa sommamente utile che si vegga che il Senato è pronto a votare le imposte e a sollecitarne l'attuazione; e tanto più di questa che venendo a colpire una classe che ha una speciale rappresentanza in questo consesso, è meno temibile nei suoi effetti di quello che possa esserlo l'altra già votata dal Senato sulla ricchezza mobile, alla discussione della quale l'onorevole signor Ministro sa, che non potendo essere presente, mi permisi di farlo interpellare se avesse pur preso in considerazione, nei casi avvenire, i miglioramenti di cui la vedrebbe suscettibile. Di questi miglioramenti del resto non è a meravigliarsi che le leggi nuove abbisognino, e ne abbian già una prova dal fatto della legge del bollo e registro votata pure dal Parlamento, e per la quale il signor Ministro si propone, anzi io credo abbia già presentato alla Camera una proposta di riforme.

Quindi, o Signori, io credo far opera buona votando questa legge, senza abbandonare la speranza che il signor Ministro, col suo zelo e colla sua lealtà, faccia in modo di renderla accettabile ed anche migliore.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto sul complesso della legge sarà bene che io ponga sotto gli occhi al Senato la serie dei lavori arretrati, perchè siamo allo scorcio di un periodo di sessione, e credo bene che questi vengano attuati essendo, come dissi, già da gran tempo in ritardo, almeno per riguardo a quelli che sono in istato di discussione.

Leggo dunque la nota dei progetti di discussione.

N. 5, Sila delle Calabrie; N. 21, Proprietà letteraria.

È relatore tanto dell'uno che dell'altro progetto il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. La Commissione per la legge della Sila nelle Calabrie ha avuto la sventura di perdere due de' suoi membri, i quali sono stati sostituiti dall'onorevole signor Presidente.

Ma non è stata veramente questa la sola causa del ritardo, la causa principale era intrinseca alla natura stessa del soggetto.

Il disegno di legge sulla Sila nelle Calabrie è d'una grande importanza e d'una difficoltà non ordinaria.

Il progetto presentato dal Ministero si propone di produrre in quella contrada una vera ma utile rivoluzione sociale.

Ma l'Ufficio Centrale si avvide che il disegno di legge preparato dal Governo non era fondato sopra fatti ben accertati ed incaricò il suo Relatore di ottenere dal Ministero gli opportuni schiarimenti. Io mi posi di buon animo all'opera, ma ebbi a convincermi che il Ministero medesimo, malgrado tutta la buona volontà di chi presiede al ramo dell'amministrazione del Demanio, non era in condizioni di fornirmi dati precisi, perchè non li aveva.

Cominciai allora un lavoro molto lungo e fastidioso; cominciai a raccogliere tutti i dati che potei così per mezzo del Ministero medesimo come per altre vie; e dopo averli confrontati e criticati, mi accorsi sempre di più che invece di cavarne la luce, sorgevano nuove tenebre intorno all'argomento che avevo a studiare, e che da secoli ha formato la preoccupazione di dinastie e di Governi che si sono succeduti nell'ex regno di Napoli.

Mi risolvetti quindi fare istanze maggiori presso il signor Ministro delle Finanze perchè chiamasse qui in Torino l'unico antico magistrato ed ufficiale del Governo, il quale potesse veramente essere informato di fatti che quando verranno esposti nella relazione, vedrà il Senato che si possono ben qualificare di Caos.

Questo personaggio fu chiamato a tempo, ma perchè impedito dovette ritardare la sua venuta: venne infine un mese fa; da allora io poi lavorando assiduamente,

sono venuto in chiaro di quanto occorreva per preparare un contro progetto.

Oggi è sotto i torchi della nostra stamperia la raccolta dei documenti a cui sarà preposta la relazione col contro progetto, che non ho ancora in tutte le sue parti formato; ma che sottometterò quanto prima all'Ufficio Centrale.

Quanto al progetto sulla proprietà letteraria, l'Ufficio Centrale a cui ne fu commesso l'esame ebbe anche la sventura di perdere uno dei suoi membri, l'onorevole Senatore Jacquemoud, che si era molto occupato dell'argomento. Gli è stato anche sostituito un altro egregio nostro collega: io ho preparato un progetto di legge di cui è anche pronta la relazione in quasi tutte le sue parti. Fra tre o quattro giorni pregherò il signor presidente dell'Ufficio Centrale che voglia radunarlo per poterla leggere.

Presidente. Questo prova che avremo lavoro anche per i giorni successivi.

N. 36. Codice per la Marina mercantile, Relatore Senatore Mameli.

Non lo vedo nell'aula, ma credo che il lavoro sia già molto inoltrato e che fra non molto possa essere data alla stampa la relazione.

N. 40. Bonificazioni; Relatore Senatore Farina.

Senatore Farina. Ho avuto l'onore di comunicare al signor Ministro le idee dell'Ufficio Centrale e presto spero potere fare la relazione.

Presidente. Sarà questo anche in pronto nell'intervallo che vi sarà nei nostri lavori.

N. 59 e 60. Assestamento definitivo dei bilanci 1855 e 1856; Relatore Senatore Quarelli.

Senatore Quarelli. Sono preparate le relazioni.

Presidente. N. 79. Abolizione degli ademprii nell'isola di Sardegna, Relatore Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Per aderire al desiderio della Commissione ho domandato al Ministro di Agricoltura e Commercio di volerli procurare alcune nozioni. Appena avute si potranno compiere i vostri studi.

Presidente. Spero che il signor Ministro vorrà mettere in grado la Commissione di compiere il suo lavoro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Spero di poter ben presto comunicare alla Commissione le nozioni domandate che attendo quanto prima dalla Sardegna.

Presidente. N. 92. Assestamento definitivo del bilancio 1857, Relatore Senatore Quarelli.

Senatore Quarelli. E anche sopra questo progetto è in pronto la relazione.

Presidente. N. 103. Spesa straordinaria sul bilancio della Guerra 1864 per acquisto di materiali di artiglieria, Relatore Senatore Pastore.

Senatore Pastore. La relazione è in pronto.

Presidente. N. 106. Spese straordinarie sul bilancio della Guerra per costruzione di caserme e di un ospedale, Relatore Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**. Si sta preparando la relazione.

Presidente. N. 107. Trattato di commercio col- l'Olanda, Relatore Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Attendo uno schiarimento, ed appena avuto lo preparerò la relazione.

Presidente. N. 108. Crediti supplementari per la ferrovia ligure, Relatore il Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. In questo momento il capo della Segreteria mi ha annunziato, che si è in procinto di mandarmi le carte, perchè io stenda la relazione. Aspetto dunque le carte.

Presidente. N. 109. Spese straordinarie sul bilan- cio del 1864 della marina per acquisto di materiali da ospedale e da caserma, Relatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué**. Il Segretario mi ha fatto cono- scere che nella giornata mi sarebbero rimessi i docu- menti richiesti, i quali avuti preparerò la relazione.

Senatore **Martinengo G.** Domanderò la parola sul- l'ordine del giorno.

Presidente. Non ho esaurito ancora l'elenco dei progetti di legge.

Mi proponeva di sottoporre al Senato l'ordine del giorno per domani.

Senatore **Martinengo G.** Essendo Relatore delle pe- tizioni, chiederò che fosse assegnato un giorno per la relazione di esse, tanto più che alcune hanno tratto ad interessi personali, i quali esigerebbero una pronta de- liberazione.

Presidente. Mi pare che si possa facilmente asse- condare il desiderio dell'onorevole Senatore Martinengo. Sanno i signori Senatori che a termini del regolamento, quando l'elenco delle petizioni è distribuito da tre giorni, esse s'intendono sempre portate all'ordine del giorno; dunque potranno esser portate anche per la seduta di domani.

Domani potrebbero esse posti all'ordine del giorno i due seguenti progetti di legge :

« Contratto con Eugenio Fabre di enfiteusi d'un edi- fizio in Napoli (N. 10.) »

« Spesa straordinaria sui bilanci della guerra 1864 e 1865 per l'armamento dell'esercito. (N. 102.) »

Parmi che questi due progetti di legge non possano dar luogo a lunga discussione, e che ci potrà essere campo per le petizioni.

Rimane poi ancora il progetto di legge sulle inchieste parlamentari. Duolmi che non sia presente il Relatore Senatore Ceppi.

Senatore **Di Castagnetto**. Dopo che furono presen- tati i due emendamenti del Senatore Cadorna e del Se- natore Vacca, l'Ufficio Centrale si è riunito pregando gli onprevoli due proponenti d'intervenire nel suo seno. I due Senatori si accordarono a fare un emendamento sol- to, e il Senatore Cadorna s'incaricò di redigerlo. Egli me lo fece passare ieri, ed io lo rimisi al signor Rela- tore, il quale stamane mi osservò che avendolo esami- nato, conveniva che l'Ufficio Centrale si riunisse prima di sentire i due Senatori proponenti.

Domani sera l'Ufficio si riunirà senza l'intervento dei due Senatori. Credo perciò che nello scorcio di questa settimana potremo riunirci, e quindi il Rela- tore, che oggi è assente per altri uffici, potrà redigere la sua relazione.

Presidente. Dunque rinnovo ai signori Senatori in- caricati delle relazioni degli Uffici Centrali, le mie calde raccomandazioni, affinchè questi progetti di legge ven- gano messi in istato di poter essere discussi.

Siamo sullo scorcio di un periodo di sessione, e lo ripeto, sarebbe poco dicevole che i signori Senatori do- vessero separarsi quando rimanessero ancora progetti che potessero esser discussi e non lo fossero per man- canza di sollecitudine; e sono certo che tutti i signori Senatori concorreranno nel mio avviso.

Ora si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta fon- diaria.

Domani dunque alle due (non credendo più necessario riunirsi al tocco) il Senato è convocato in seduta pub- blica per la discussione dei due progetti di legge che ho già indicati e per la relazione delle petizioni.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nomi- nale.)

Risultato della votazione:

Votanti	151
Favorevoli	96
Contrari	55

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).